



TRIBUNALE DI NAPOLI

VII Sezione civile

Giudice dr Marco Pugliese.

Verbale dell'udienza del 16/01/2025 della causa iscritta al n. 9 dell'anno 2025 su ricorso nel confronti di [REDACTED]

È presente la ricorrente personalmente e l'avv. [REDACTED]

È presente il Gestore della crisi avv. Manuela Granieri.

Le parti rappresentano che è stata depositata una nota con cui la ricorrente precisa le questioni di cui alle criticità evidenziate. Ad ogni modo chiedono termine al fine di precisare la relazione sul punto.

Il Gestore, in particolare precisa che:

- In merito alla questione degli interessi di mora accessori al credito fondiario, in realtà non rileva la loro natura se chirografaria o meno in quanto il valore dell'immobile, in ragione delle stime e dell'andamento prevedibile degli incanti in sede espropriativa, è inferiore al credito precisato da Organa in via ipotecaria (euro 160.461,16 per sorta capitale) perché il ribasso previsto del quarto (nell'esecuzione) è 157.500 senza considerare tempi, spese, ed eventuali diserzioni;
- Con riferimento alla questione dell'obbligazione per intervento del marito, in effetti va precisato che l'immobile essendo in comproprietà va considerato per il 50% quale attivo non riferibile alla ricorrente e però anche in termini di passivo la quota e il pagamento vanno considerati riferibile esclusivamente al marito, inoltre estinguendo il marito tale debitoria la stessa è di fatto azzerata anche dalla debitoria (per solidarietà passiva) della ricorrente;
- Con riferimento all'obbligazione del [REDACTED] in atti ha precisato che l'obbligazione a titolo di mera liberalità; inoltre, è stata riscontrata la fattibilità dell'obbligazione assunta in quanto la provvista risulta integralmente sul suo conto, è un dipendente che percepisce uno stipendio congruo e quindi non vi sono elementi che possano far presagire una revoca del pagamento;
- Con riferimento ai saldi delle prepagate si precisa che per mero errore si è fatto riferimento alle "centinaia" ma in realtà si fa riferimento a decine di euro.

A questo punto le parti chiedono che sia aperta la procedura essendo superate le criticità emerse e sia disposta la sospensione della vendita esecutiva come indicato nel ricorso che potrebbe pregiudicare la possibilità di massimizzare la soddisfazione del ceto creditorio per la più gran parte, cosa che invece non potrà avvenire perché verrebbe pregiudicata la possibilità di generare la provvista di cui alla proposta di ristrutturazione. Ad ogni modo il gestore procederà a trasmettere



al ceto creditorio ai fini dell'eventuali osservazioni, la relazione e il piano aggiornati alle precisazioni e integrazioni in oggetto.

Il giudice delegato

letto il ricorso e la documentazione in atti prodotta, unitamente alle precisazioni della ricorrente e del Gestore;

tenuto conto che allo stato la proposta appare ammissibile;

reputato che ai sensi dell'art. 70 co. 4 C.C.I.A. risulta opportuno disporre la sospensione della procedura espropriativa n. [redacted] del 2024 (G.E. dr.ssa Buono) in quanto idonea a pregiudicare la fattibilità della proposta della parte ricorrente;

P.Q.M.

dispone che il ricorso, la proposta e il presente decreto, così come precisati e integrati, siano pubblicati sull'apposita area del sito web del tribunale e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'O.c.c., a tutti i creditori;

avverte che nei venti giorni successivi alla suddetta comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'O.c.c.;

dispone la sospensione ai sensi dell'art. 70 co. 4 C.C.I.A. della procedura espropriativa n. [redacted] del 2024 (G.E. dr.ssa Buono);

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.

Il giudice

dr. Marco Pugliese

Usc. autogr. E. Garzo
N. 13/2/2025

PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott.ssa Elisabetta Garzo



TRIBUNALE DI NAPOLI

PROPOSTA INTEGRATA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI EX ARTT.

67 E 68. CCII

formulata da [REDACTED]

con la partecipazione di finanza esterna da parte del sig. [REDACTED]
e della richiesta in subordine di apertura della procedura di liquidazione controllata

La sottoscritta [REDACTED], nata [REDACTED] - [REDACTED]
entrambi residenti in Via [REDACTED]

Dichiara

- a) di non svolgere alcuna attività commerciale e di qualificarsi, ai fini della procedura di sovrimdebitamento, quale "consumatore", percependo come unica fonte di reddito lo stipendio accudente del rapporto lavorativo del coniuge [REDACTED] MSC Crociera
- b) che il nucleo familiare è così composto:
 - (i) [REDACTED]
 - (ii) [REDACTED]
 - (iii) [REDACTED]
 - (iv) [REDACTED]
 - (v) [REDACTED]
- c) di aver fornito la documentazione utile a ricostruire completamente la sua situazione economica e patrimoniale;
- d) di non essere soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle in essere;
- e) di non aver fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad uno dei procedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis della L. n. 3/2012 ed ai sensi del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;
- f) di non aver subito, per cause a sé imputabili, provvedimenti di impugnazione o di risoluzione dell'accordo del debitore, ovvero revoca o cessazione del Piano del consumatore;
- g) di non aver compiuto atti in frode ai creditori;
- h) di essere in stato di sovrimdebitamento in quanto il sig. [REDACTED] ha espresso tutt'ora il vivo interesse con la MSC Crociera, a maggio 2020 purtroppo è stato licenziato per l'avvento del COVID che non ha consentito, come di sua conoscenza, che nessuna nave da Crociera potesse effettuare alcuna tappa sia nazionale che internazionale. Si evidenzia che nonostante era stato effettuato il disarmo di tutto l'equipaggio già a marzo 2020 come documentato con l'allegato (), ogni sforzo immane si è provveduto al pagamento della rata di [REDACTED]

mutuo fino a maggio 2020 assistendo un periodo emergenziale unico nella storia dell'ultimo secolo. Tale circostanza (disastro), ha totalmente influito sul bilancio familiare non consentendo di adempiere a quanto contrattualmente sottoscritto con la banca Mutuataria, e nonostante si era confidato nella fine emergenziale iniziata l'11.03.2020 "essendosi" a fine maggio 2020 (Lockdown), tale settore turistico è stato completamente danneggiato, comportando per l'effetto il fermo di tutte le navi da Crociera con paralisi totale del settore. Tale circostanza mi ha obbligato a sfruttare le poche risorse accumulate, per il fabbisogno esistenziale del nucleo familiare anche con piccoli ausili della famiglia, che comunque non potevano consentire il pagamento della rata di circa € 800,00 mensili sempre onorata.

Nel merito si evidenzia che in data 01.12.2020 è nato il piccolo [REDACTED], che è risultato affetto da "Handicap (Autismo) psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 30 comma 7 della L. 388/2000) come da verbale sanitario del 16.11.2024 che si rimette in allegato (). Tale malattia nella denegata ipotesi di un eventuale vendita forzata comporterebbe un disagio enorme per il piccolo [REDACTED] poiché come di gradita conoscenza per tali problematiche i soggetti coinvolti necessitano di vivere e convivere in ambienti propri e già conosciuti, in quanto danno una forma di sicurezza psichica che, qualora venisse meno sarebbe ulteriormente peggiorativa soprattutto per il piccolo [REDACTED] con effetti irreversibili considerata la tenera età.

Oggi, la situazione economica di tutto il nucleo familiare è finalmente migliorata e regolamentata, in quanto il sig. [REDACTED] (coniuge) ha una sua stabilità e continuità lavorativa, (come da certificazione allegata) con una busta paga di circa 3800,00 / 3900,00 mensili che moltiplicato per almeno dieci imbarchi ed unitamente all'assegno unico percepito dalla sig.ra [REDACTED] di circa € 600,00 mensili, che aumenterà da gennaio 2025 ad € 900,00 per l'effetto della difficoltà del piccolo [REDACTED] potrà sicuramente adempiere alle proprie obbligazioni come di seguito ripotate avendo un reddito netto mensile pari ad € 3.700,00 (€ 3.800,00 per 10 mensilità sono 38.000,00 più 7.200,00 assegno unico fanno 45.200,00/12 mesi = 3.766,00 mensili) e risanare la propria posizione debitoria salvaguardando l'unica casa di proprietà e dare stabilità a tutti e sopestrutto al piccolo [REDACTED]

Si evidenzia che il nucleo familiare ha delle spese fisse distribuite su una base mensile pari a:

Utenze Energia € 60-70

Utenze GORI € 50-60

Utenze GAS € 50,00

Tari € 53,00

Oneri condominiali ordinari ed extra circa € 50,00 mensili



Sostanzamento più spese extra (abbigliamento e varie) €. 1.000,00 il tutto per un totale pari ad €. 2.000,00 circa.

Alla stregua delle esposte considerazioni risulta evidente che anche con una spesa mensile di circa €. 2.000,00 è documentalmente provata la tranquillità per risolvere la proposta che si rimette in allegato.

i) che pende una procedura esecutiva del compendio immobiliare di loro proprietà (RGE n.

2024 Tribunale di Napoli del sito in Escolano (NA), alla via

vi 36, come meglio di seguito identificato:

Cantone di Ercolano al foglio cat. A/2,

cons. 4,5 vani - R.C. € 383,47 - via

A/2		Prezzo base: Euro 210.000,00 Offerta minima: Euro 157.500,00	nicola 30	11	746	36
-----	--	---	--------------	----	-----	----

i) che il prezzo a base d'asta del 21.01.2025 è pari a Euro 210.000,00 (offerta minima Euro 157.500,00);

- che la stessa risulta titolare di una carta Evolution abilitata presso Poste Italiane, funzionale alle operazioni quotidiane e ordinarie, con saldo attivo alla data del 02.12.2024 pari a Euro 10,4;

k) di non procedere, al di fuori dei "beni mobili necessariamente impignorabili" ex art. 514 cpc, altri beni mobili;

l) di non avere ulteriori debiti al di fuori di quelli indicati di seguito:

C.O.A Napoli	C.O.A Napoli	€ 6951,80 (incl. IVA)	Precedenza
Assicurazione Legale	SPV, AC	€ 5.184,44 di spese e CPA	Precedenza
Mutuo Ipotecario + rate anticipate e non pagate	Organo SPV S.r.l.	€ 160.461,35 Più € 13.478,99	Ipotecario (capiente sul valore dell'immobile + deprezzato a chiusura)
TOTALE DEBITO		€ 208.935,98	

- m) che il sig. [REDACTED] interviene nella presente proposta nella qualità di finanziatore esterno per mera liberalità in favore della sig.ra [REDACTED] consapevole dell'impegno assunto sottoscrivendo anch'egli tale proposta con il versamento di un acconto iniziale di Euro 25.000,00;
- n) che il sig. [REDACTED] essendo anch'egli proprietario dell'immobile nella misura del 50%, il rispettivo pagamento ovviamente è considerato quale 50% dell'attivo non rifebile alla ricorrente ma che in termini di passivo sarà considerato nella misura del 50% del marito azzerando pertanto anche la debitoria della ricorrente (solidarietà passiva)

Tutto quanto premesso l'istante

espone

la seguente proposta di Piano di ristrutturazione dei debiti ex artt. 67 e ss. del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (di seguito, anche, "CCIP").

Esposizione della proposta

La presente proposta è stata elaborata con l'intento di:

- 1) assicurare il pagamento del 100% dei crediti prededucibili (€ 5.154,44 + € 6.091,00);
- 2) assicurare il pagamento del 100% del credito ipotecario capiente sul valore dell'immobile pari ad € 160.461,15
- 3) assicurare il pagamento del 30% del credito chirografato pari ad € 4043,70
- 4) trovare la migliore soluzione per i creditori ricorrendo all'ausilio di terzi, [REDACTED] per l'adempimento del piano di ristrutturazione dei debiti, come da apposite dichiarazioni allegate.

In virtù di quanto innanzi, propone il pagamento, per le percentuali sopra indicate, della somma complessiva pari a Euro 175.750,29, tramite una liquidità iniziale pari a Euro 25.000,00 nonché tramite n. 180 rate mensili pari a Euro 837,60 ciascuna.

Il tutto come meglio ripilogato nel seguente schema:

Sintesi della proposta			
Liquidità iniziale da versare (entro 10 giorni dall'eventuale omologa)	25.000,00 €	€ 6.091,00	Operi OCC
		€ 5.154,44	Avv. [REDACTED]
		€ 13.754,56	ORGANA SPV S.r.l.
180 rate	837,59	€ 150.750,00	ORGANA SPV S.r.l.
TOTALE CORRISPOSTO		€ 175.750,29	
Totale complessivo a creditore ipotecario (importo capiente + degradato a chirografo)		€ 164.504,56	

Ercolano, li 07/02/2025

I proponenti



[REDACTED]
[REDACTED]
Gli assuntori/garanti

[REDACTED]
Finanziatore esterno

[REDACTED]
Infine, la sottoscritta [REDACTED] nel caso in cui l'Organo giudicante non dovesse omologare la proposta sopra formulata, intende chiedere l'apertura della liquidazione controllata

Escolano, lì
la proponente:

[REDACTED]
[REDACTED]

Relazione particolareggiata aggiornata ed integrata dell'OCC ex
artt. 67 ss. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

TRIBUNALE DI NAPOLI

Ristrutturazione dei debiti del consumatore

[REDACTED] - Proc. N. 62/2024

P.U. 9-1/2025 G.U. Dott. [REDACTED]

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI COA NAPOLI

GESTORE DELLA CRISI: avv. Manuela Granieri



INDICE

1. L'APERTURA DELLA PROCEDURA E L'ACCETTAZIONE DELL'INCARICO
2. FINALITÀ DELLA RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA
3. PRESUPPOSTI PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA
4. INDICAZIONE DELLE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO - ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELL'INCAPACITÀ AD ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE
5. CONSISTENZA REDDITUALE E PATRIMONIALE
6. ENTITA' DEI DEBITI CONTRATTI – DILIGENZA DEL CONSUMATORE
7. RESOCONTO SULLA SOLVIBILITÀ DEI CONSUMATORI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI
8. INDICAZIONE DELL'EVENTUALE ESISTENZA DI ATTI DEI DEBITORI IMPUGNATI DAI CREDITORI
9. VALUTAZIONE SULLA COMPLETEZZA ED ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA PROPOSTA
10. INDICAZIONE PRESUMIBILE DEI COSTI DELLA PROCEDURA
11. ESPOSIZIONE DELLA PROPOSTA
12. VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO
13. PROBABILE CONVENIENZA DEL PIANO RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA
14. RICHIESTE DEL DEBITORE AI SENSI DELL'ART. 70 CCI
15. GIUDIZIO FINALE E PROGNOSI DI FATTIBILITÀ

1. L'APERTURA DELLA PROCEDURA E L'ACCETTAZIONE DELL'INCARICO

Il sottoscritto avv. Manuela Granieri, cf. GRNMNL75M47F839W, con studio in Napoli alla Piazza Vanvitelli 5, nominata dall'OCC del COA Napoli quale professionista incaricata di assolvere alle funzioni di Gestore della crisi, ai sensi degli artt. 67 ss. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (**doc. 1**), nell'ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento richiesta da [REDACTED] a (**doc. 2**), nata a Torre del Greco (NA) il

[REDACTED] - C.F. [REDACTED] residente in Ercolano (Na) alla via [REDACTED] N [REDACTED] (**docc. 3-4**), rapp.ta e assistita dall' avvocato [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), ed elettivamente domiciliata in Napoli alla via [REDACTED]

L'accettazione dell'incarico avveniva in data 8.10.2024 (**doc. 5**).

La scrivente, preliminarmente,

DICHIARA

- I. di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 del Regio Decreto n. 267 del 16/03/1942;
- II. di trovarsi nelle condizioni soggettive prescritte dall'art. 15 della Legge n. 3 del 27/1/2012,

ED ATTESTA

- I. che, in relazione al debitore, non sussistono condizioni d'incompatibilità per l'espletamento dell'incarico;
- II. che non versa in situazioni di conflitto d'interesse;
- III. che non ha mai ricevuto né sta attualmente espletando alcun incarico professionale per conto del consumatore interessato alla Procedura di ristrutturazione dei debiti.

Una volta ricevuto e accettato l'incarico, il Gestore provvedeva a darne notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante (**docc. 6-7**). Non pervenivano risposte da enti pubblici.

Veniva poi inoltrata altresì richiesta di precisazione del credito alla società Organa SPV s.r.l., (**doc. 8**), la quale riscontrava in data 25.11.2024 (**doc.9**).

2. FINALITÀ DELLA RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

Il sottoscritto Gestore, ai sensi dell'art. 68 secondo comma del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della Legge 19 ottobre 2017, n. 155 aggiornato al D.lgs. 17 giugno 2022, n. 8, è chiamato a redigere una relazione particolareggiata ed a riferire, oltre ai

presupposti oggettivi e soggettivi per l'ammissione alla procedura in esame, anche sui seguenti temi:

- a) indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
- d) indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- e) giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza della ristrutturazione dei debiti rispetto all'alternativa liquidatoria;
- f) indicazione presunta dei costi della procedura.

La scrivente procederà, dunque, a relazionare circa la proposta di ristrutturazione formulata dall'istante per il tramite del proprio legale avv. D. [REDACTED] al fine di asseverare i dati e le informazioni acquisite ed analizzare la fattibilità del Piano proposto (**doc. 10**).

3. PRESUPPOSTI PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA

La procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore è quel rimedio posto ad esclusiva disposizione del consumatore, a condizione che il soggetto non abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode e che non abbia già beneficiato dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti o per due volte in assoluto.

Risultano, *prima facie*, rispettati i presupposti di accesso alla procedura *de qua* in quanto, ai sensi dell'art. 69 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, "*il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode*".

La proponente, oltre a rivestire la qualifica di consumatore, versa in una situazione di sovraindebitamento.

Secondo la definizione dettata dall'art. 2, lett. c) del CCII, esso si identifica nello stato di crisi (quale situazione che rende probabile l'insolvenza che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi) o di insolvenza (quale stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti

esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni) del consumatore.

Nel caso che qui interessa, come si dirà in dettaglio in prosieguo, è palese come sia sussistente il requisito oggettivo di accesso alla Procedura in quanto l'attuale situazione reddituale della proponente risulta critica in conseguenza dello stato di sovraindebitamento in cui versa, concentrando la stessa tutte le proprie risorse nel fronteggiare i bisogni mensili della famiglia, conducendo uno stile di vita "essenziale".

Si dà, inoltre, atto di come l'istante abbia fornito una documentazione tale da consentire una compiuta ricostruzione della propria situazione economica e patrimoniale.

4. INDICAZIONE DELLE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO - ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELL'INCAPACITÀ AD ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

Quanto in appresso è stato redatto sulla base:

- 1) di quanto esplicitato nella proposta di Piano (**doc10**) (cui si rimanda integralmente);
- 2) delle informazioni acquisite nel corso dell'audizione (**doc. 11**);
- 3) della documentazione messa a disposizione dal consumatore.

La signora [REDACTED] contraeva matrimonio con il signor N. [REDACTED] (**doc. 12**) e dalla loro unione sono nati i tre figli [REDACTED] rispettivamente di 20, 15 e 4 anni (**doc. 13**).

L'intero nucleo familiare è residente in [REDACTED] (Na), alla via N. [REDACTED] in un immobile di proprietà della signora [REDACTED] del marito nella misura del 50% ciascuno (**doc. 13**).

La signora [REDACTED] è casalinga e si occupa prevalentemente del piccolo [REDACTED] il quale, affetto da un disturbo neuropsichico (cd. spettro autistico), è stato riconosciuto invalido con necessità di assistenza continua, e conseguente diritto alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento, per un importo mensile di circa € 300,00 con decorrenza da gennaio 2025 (cfr. verbale INPS **doc. 14**). La signora, pertanto, percepisce ad oggi solo l'Assegno Unico per i figli pari a circa € 600,00 mensili. Unico percettore di reddito del nucleo familiare è il marito, [REDACTED], che lavora presso MSC Crociere con la qualifica di *Chef de partie*, con una busta paga mediamente pari ad € 3.800,00 mensili (**doc. 15**), per circa 10 mesi l'anno, periodo questo nel quale risulta imbarcato. I tre figli sono

studenti.

Tali le spese mensili e le utenze (doc. 16) del nucleo familiare:

VOCE DI SPESA	IMPORTO
Vitto/Alimenti	€ 800,00
Energia Elettrica	€ 70,00
Servizi Telefonici ed internet	€ 50,00
Gas	€ 50,00
Acqua	€ 60,00
Condominio	€ 50,00
Tassa rifiuti	€ 50,00
Visite mediche e medicinali	€ 100,00
Spese scolastiche (tasse, libri, ecc.)	€ 100,00
Abbigliamento	€ 150,00
Spese trasporto, metropolitana etc	€ 50,00
Altro	€ 100,00
TOTALE	€ 1.630,00

Come riportato nella proposta di ristrutturazione dei debiti (cfr. pp. 1-2), tale è la narrazione sull'impossibilità del consumatore di onorare gli impegni finanziari assunti: *"Il sig. N. [REDACTED], che ha ripreso tutt'ora a lavorare nuovamente con la MSC Crociere, a marzo 2020 purtroppo è stato licenziato per l'avvento del COVID che non ha consentito, come di gradita conoscenza, che nessuna nave da crociera potesse effettuare alcuna tappa sia nazionale che internazionale. Si evidenzia che nonostante era stato effettuato il disarmo di tutto l'equipaggio già a marzo 2020 come documentato con l'allegato, con sforzo immane si è provveduto al pagamento della rata di mutuo fino a maggio 2020 sussistendo un periodo emergenziale unico nella storia dell'ultimo secolo. Tale circostanza (disarmo), ha totalmente influito sul bilancio familiare non consentendo di adempiere a quanto contrattualmente sottoscritto con la banca Mutuante, e nonostante si era confidato nella fine emergenziale iniziata l'11.03.2024 "esauritasi" a fine maggio 2020 (Lockdown), tale*

settore turistico è stato completamente danneggiato, comportando per l'effetto il fermo di tutte le navi da Crociera con paralisi totale del settore. Tale circostanza mi ha obbligato a sfruttare le poche risorse accumulate, per il fabbisogno esistenziale del nucleo familiare anche con piccoli ausili della famiglia, che comunque non potevano consentire il pagamento della rata di circa € 800,00 mensili sempre onorato. Nel merito si evidenzia che in data 01.12.2020 è nato il piccolo N. [REDACTED], che è risultato affetto da "handicap (Autismo) psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento....".

5. CONSISTENZA REDDITUALE E PATRIMONIALE

- Con riferimento alla situazione reddituale della signora [REDACTED] come risulta dalla proposta di Piano (cui si rimanda), si osserva che ella non è percettrice di alcun reddito, bensì solo dell'Assegno Unico per i tre figli erogato dall'INPS per un importo mensile di € 600,00 circa, cui si aggiungeranno circa € 300,00, con decorrenza da gennaio 2025, a titolo di indennità di accompagnamento riconosciuta dall'INPS al figlio minore N. [REDACTED].

Tale la situazione reddituale netta della debitrice, come da attestazioni ISEE allegate al Piano di ristrutturazione (cui si rimanda) (doc. 17), avendo dichiarato di non essere tenuta alla presentazione della dichiarazione dei redditi:

ANNO DI RIFERIMENTO	INDICATORE ECONOMICO ANNUO
2022	€ 2.496,00
2023	€ 3.607,61
2024	€ 4.951,80

- Quanto alla consistenza patrimoniale, la sig.ra L. [REDACTED] risulta:

a) proprietaria al 50% dell'immobile sito in [REDACTED] (Napoli), alla via [REDACTED] 30, riportato al N.C.E.U. della Provincia di Napoli, fe [REDACTED] mq 108, cat A/2, classe 6, consistenza 4,5 vani, R.C. Euro 383,47 (doc. 18), adibito ad abitazione del nucleo familiare, nel quale, appunto, vi abita con il marito, [REDACTED], proprietario anche lui al 50%, ed i loro tre figli.

Per l'acquisto di tale immobile, avvenuto con atto di compravendita del 29.4.2010, Repertorio n. 95924-Raccolta n. 15380, i coniugi [REDACTED] hanno sottoscritto contratto di mutuo ipotecario, Repertorio n. 95925-Raccolta n. 15381 (doc. 19), per un importo originario di € 195.000,00, per il quale entrambi sono obbligati in solido, erogato inizialmente da Banca Popolare Commercio e Industria s.p.a., gruppo UBI S.c.p.a., credito poi ceduto ad ORGANA SPV S.r.l., da pagarsi in n. 360 rate da circa € 800,00 ciascuna, a tasso variabile. Attualmente, sul compendio immobiliare *de quo* pende, presso il Tribunale di Napoli, procedura esecutiva recante R.G.E. [REDACTED] 2024 (doc. 20), - di cui se ne chiede fin d'ora la sospensione all'apertura della presente procedura da sovraindebitamento -, nell'ambito della quale l'immobile è stato stimato dall'esperto stimatore, arch. [REDACTED] in € 210.000,00 (doc. 21), con offerta minima di € 157.500,00, come da avviso di vendita che si allega (doc. 22);

b) non ci sono altri beni di rilievo nel patrimonio, mentre la liquidità risulta da una Carta Postepay Evolution intestata a [REDACTED] con un saldo attivo complessivo (aggiornato a dicembre 2024) pari a circa €. 10,60 (doc. 23).

6. ENTITA' DEI DEBITI CONTRATTI – DILIGENZA DEL CONSUMATORE

L'entità del debito contratto, in qualità di coobbligata solidale di cui al predetto mutuo ipotecario, così come supportato dalla prodotta documentazione allegata alla proposta di Piano di ristrutturazione (cui si rinvia *in toto*), ammonta, alla data del 31 ottobre 2024, a circa € 173.940,14.

Nello specifico, come risulta dall'elenco dei creditori e dei debiti della ricorrente, dichiarati e sottoscritti dalla stessa, la signora [REDACTED] debitrice nei confronti di:

CREDITO RE	DECORRENZA	CAUSE DI PRELAZIONE	DEBITO RESIDUO	QUOTA in capo al ricorrente
ORGANA SPV S.R.L.	29.4.2010	Privilegio	€ 160.461,15	100% in solido
ORGANA SPV S.R.L.	29.4.2010	Chirografo	€ 13.478,99	100% in solido
TOTALE			€ 173.940,14	

Quanto alla diligenza nell'assumere le obbligazioni si precisa come la consumatrice abbia ritenuto di poter onorare i singoli debiti alla scadenza tenendo conto che la sproporzione tra patrimonio ed esposizione

debitoria non è stata causata da una sua condotta colposa.

Le cause dell'indebitamento possono, invero, ricondursi, come suesposto, al fermo totale delle navi da crociera a livello mondiale, ivi inclusa MSC presso cui lavora il marito della signora [REDACTED] dovuto all'emergenza Covid, per la durata di oltre un anno, dal 15.3.2020 ad aprile 2021 (doc. 24), che ha lasciato l'intero nucleo familiare della debitrice totalmente privo di sostegno economico. All'epoca la famiglia era composta, oltre che dai genitori, da due figli adolescenti ed il terzo, il piccolo [REDACTED], in arrivo. In queste condizioni, i pochi risparmi accumulati sono serviti alla gestione della quotidianità, anche al fine di evitare di ricorrere ad ulteriori finanziamenti.

Alla luce di quanto innanzi esposto e stante le difficoltà rappresentate nel far fronte ai propri bisogni, la ricorrente, in presenza di un chiaro sovraindebitamento, depositava, a mezzo del proprio Advisor, apposita istanza presso l'OCC del COA di Napoli affinché venisse nominato un Gestore della crisi da sovraindebitamento.

[REDACTED]



7. RESOCONTO SULLA SOLVIBILITÀ DEI CONSUMATORI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

Come esposto nella proposta di Piano, il debitore ha mostrato un atteggiamento di solvibilità nei confronti dei propri creditori provvedendo ad adempiere, per quanto possibile, le obbligazioni assunte.

8. INDICAZIONE DELL'EVENTUALE ESISTENZA DI ATTI DEI DEBITORI IMPUGNATI DAI CREDITORI

Come dichiarato tanto in sede di audizione quanto nella proposta di Piano, non sussistono atti personalmente compiuti dalla sovraindebitata in frode ai creditori e da essi impugnati.

9. VALUTAZIONE SULLA COMPLETEZZA ED ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA PROPOSTA

La scrivente, al fine dell'espletamento della funzione chiamata a svolgere e di una compiuta ricostruzione della situazione familiare, reddituale e debitoria del consumatore, ha richiesto l'esibizione di ulteriore documentazione rispetto a quella depositata in sede di istanza di nomina del Gestore della crisi da sovraindebitamento.

La cospicua documentazione appare attendibile, consentendo di ricostruire sia la posizione patrimoniale - in particolare attraverso le visure personali e catastali e gli estratti conto (**docc. 18 e 23**) - sia la posizione debitoria, attraverso gli estratti dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione, l'ampia documentazione relativa sia al contratto di mutuo che alle procedure esecutive avviate dai creditori. La debitoria è stata comunque accertata anche attraverso l'interlocazione diretta del Gestore con gli Enti creditori, come sopra descritta.

Inoltre venivano verificate dal Gestore altresì le risultanze sia della Centrale Rischio della Banca d'Italia (**doc. 25**), che della CAI (**doc. 26**).

L'attendibilità e completezza della documentazione è stata vagliata anche alla luce dei criteri previsti dall'art. 67 co. 2 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza secondo cui:

“La domanda e' corredata dell'elenco: a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione; b) della consistenza e della composizione del patrimonio; c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia”.

Firmato Da: ACAMPORA DOMENICO Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 719747079201852d - Firmato Da: GRANIERI MANUELA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 128103095d29917a

- Firmato Da: ACAMPORA DOMENICO Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 719747079201852d - Firmato Da: GRANIERI MANUELA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 128103095d29917a

Firmato Da: ACAMPORA DOMENICO Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 719747079201852d - Firmato Da: GRANIERI MANUELA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 128103095d29917a

Firmato Da: ACAMPORA DOMENICO Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 719747079201852d - Firmato Da: GRANIERI MANUELA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 128103095d29917a

Firmato Da: ACAMPORA DOMENICO Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 719747079201852d - Firmato Da: GRANIERI MANUELA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 128103095d29917a

- Firmato Da: ACAMPORA DOMENICO Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 719747079201852d - Firmato Da: GRANIERI MANUELA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 128103095d29917a

Firmato Da: ACAMPORA DOMENICO Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 719747079201852d - Firmato Da: GRANIERI MANUELA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 128103095d29917a

Firmato Da: ACAMPORA DOMENICO Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 719747079201852d - Firmato Da: GRANIERI MANUELA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 128103095d29917a

Firmato Da: ACAMPORA DOMENICO Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 719747079201852d - Firmato Da: GRANIERI MANUELA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 128103095d29917a

Firmato Da: ACAMPORA DOMENICO Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 719747079201852d - Firmato Da: GRANIERI MANUELA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 128103095d29917a

circa da parte dell'INPS per l'invalidità del figlio minore, propone di modificare la composizione dell'attuale posizione debitoria per recuperare le risorse necessarie a garantire il cd. minimo vitale ed un'esistenza dignitosa alla propria famiglia.

In particolare, la debitrice intende proporre, con l'ausilio dell'OCC, il pagamento dilazionato nella misura del 100% della debitoria in privilegio relativa al mutuo ipotecario, e nella misura del 30% della debitoria in chirografo, ricorrendo totalmente a finanza esterna, ovvero allo stipendio del marito [REDACTED] (doc. 30) ed all'aiuto del sig. [REDACTED] (doc. 31) che verserebbe in un'unica soluzione la somma di euro 25.000,00, al fine di riportare il rapporto rata-entrate ad un livello sostenibile. Relativamente all'intervento dei finanziatori, si sottolinea quanto segue:

- I) con riferimento alla questione dell'obbligazione per intervento del marito, sig. [REDACTED] in effetti va precisato che, essendo l'immobile in comproprietà, si considera il 50% quale attivo non riferibile alla ricorrente, e però anche in termini di passivo la quota e il pagamento vanno considerati riferibili esclusivamente al marito, pertanto estinguendo il marito tale debitoria la stessa è di fatto azzerata anche dalla debitoria (per solidarietà passiva) della ricorrente;
- II) con riferimento, poi, all'obbligazione de [REDACTED], si precisa che l'obbligazione è assunta a titolo di mera liberalità; inoltre, è stata riscontrata la fattibilità dell'obbligazione assunta in quanto la provvista risulta integralmente sul suo conto, è un dipendente che percepisce uno stipendio congruo e quindi non vi sono elementi che possano fa presagire una revoca del pagamento.

Pertanto, stante la SITUAZIONE DEBITORIA, pari a circa € 173.940,14 - oltre le spese sopra enucleate in prededuzione di € 6.091,00 inclusi oneri e accessori, quale compenso dell'OCC COA di Napoli, e di € 5.154,44, inclusi oneri e spese, per l'assistenza tecnica di parte (doc. 32) -, e considerato che quanto percepito dal [REDACTED] unico percettore di reddito, è necessario al sostentamento del proprio nucleo familiare, composto dai coniugi e dai tre figli, nonché al pagamento di spese alimentari, fitto, utenze, e spese familiari varie che ammontano presumibilmente ad € 1.700,00 mensili (si rinvia a quanto in dettaglio specificato nella proposta di Piano), compatibilmente con i bisogni e le possibilità economiche dei debitori, la **PROPOSTA DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE** prevede il soddisfacimento dei creditori nei termini di seguito specificati, sulla base della SUDDIVISIONE DEI CREDITORI IN CLASSI OMOGENEE per tipologia di credito (privilegiato e chirografario), mediante il pagamento degli stessi in percentuali differenti.

Nelle more del procedimento di omologazione del piano e per la stabilità dello stesso, dovrà essere sospeso il pignoramento immobiliare in corso intentato dai creditori.

[REDACTED]



Il piano prevede la corresponsione per intero e con la soddisfazione nella misura del 100% dei crediti privilegiati, ovvero del credito ipotecario, e la soddisfazione in misura ridotta pari al 30% dei crediti chirografari, ovvero degli interessi moratori così come specificati dalla stessa Organa SPV.

Più precisamente, in merito alla questione degli interessi di mora accessori al credito fondiario, in realtà non rileva la loro natura se chirografaria o meno, in quanto il valore dell'immobile, in ragione delle stime e dell'andamento prevedibile degli incanti in sede espropriativa, è inferiore al credito precisato da Organa in via ipotecaria (euro 160.461,16 per sorta capitale *cf.* doc. 9), perché il ribasso previsto del quarto (nell'esecuzione) è pari ad euro 157.500,00 (*cf.* doc 22) senza considerare tempi, spese, ed eventuali diserzioni.

Si evidenzia che, in analogia a quanto previsto dall'art. 160 L.Fall., la percentuale di soddisfazione è in misura non inferiore al 20%., anzi è ben superiore attestandosi al 30%.

Pertanto, la signora [REDACTED] propone ai creditori un Piano che prevede:

- **il pagamento integrale in prededuzione (100%) degli oneri OCC e di assistenza tecnica di parte;**
- **il pagamento integrale dei crediti privilegiati nella misura del 100%;**
- **il pagamento dei crediti chirografari nella misura del 30%.**

La proposta prevede il pagamento delle suddette percentuali secondo un piano di rientro rateale sviluppato con la sola messa a disposizione dei creditori di finanza esterna da parte del di lei coniuge, N. [REDACTED] ro, e di un terzo, sig. [REDACTED] che tenga conto delle capacità reddituali (ANCHE FUTURE) del coniuge, e della comparazione con l'alternativa liquidatoria, secondo l'art. 48 CCII e dell'art. 53 Cost.. che stabilisce il cd. minimo vitale, ciò **al fine di liberare l'immobile di proprietà dei coniugi dall'espropriazione forzata in corso di esecuzione.**

L'esecuzione del Piano avviene con il pagamento di n. 181 rate mensili (15 anni e un mese), con scadenza al 10 di ogni mese, dall'omologa del piano, mediante bonifico bancario utilizzando il codice iban comunicato dai creditori, con un **attivo messo a disposizione dei creditori complessivamente pari a € 175.750,29.**

-Di seguito in tabella il dettaglio delle somme messe a disposizione dei creditori, così distinte:

CREDITORE	TIPOLOGIA CREDITO	DEBITO RESIDUO	RIENTRO	% SODDISFAZIONE
ONERI OCC	Prededuzione	€ 6.091,00	€ 6.091,00	100 %
ASSISTENZA TECNICA DI	Prededuzione	€ 5.154,44	€ 5.154,44	100%

PARTE				
ORGANA SPV S.R.L.	Privilegiato	€ 160.461,15	€ 160.461,15	100%
ORGANA SPV S.R.L.	Chirografario	€ 13.478,99	€ 4.043,70	30%
TOTALE DEBITO		€ 185.185,58	€ 175.750,29	-

MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL PIANO

DEBITO RESIDUO DI € 175.750,29 – RATA UNICA DA € 25.000,00 + 179 RATE DA € 837,00 + ULTIMA RATA DA € 927,29 –

DURATA 181 MESI

--N. 181 RATE (15 anni e 1 mese): di cui la prima da € 25.000,00, versata in un'unica soluzione dal sig. [REDACTED] le successive 179 rate da € 837,00 euro ciascuna e la 181^ ed ultima rata da € 927,29, versate mensilmente dal sig. [REDACTED] marito della debitrice, da corrispondersi nel seguente modo:

-Pagamento della prima rata per i CREDITI IN PREDEDUZIONE e parte del credito PRIVILEGIATO. Successive n. 180 rate per i PRIVILEGIATI E I CHIROGRAFARI, come di seguito suddivise:

- OCC: unica rata, la 1^ da € 6.091,00;
- ASSISTENZA TECNICA DI PARTE: unica rata, la 1^ da € 5.154,44;
- ORGANA SPV S.R.L. privilegiato: 177 rate mensili, di cui la prima (1^) da € 13.754,56, dalla 2^ alla 176^ da € 837,00 e l'ultima (177^) da € 231,59;
- ORGANA SPV S.R.L. chirografario: 5 rate mensili, la prima (177^) da € 605,41, 3 rate (dalla 178^ alla 180^) da € 837,00 e l'ultima (181^) da € 927,29.

Il tutto come da tabella che segue:

CREDITORE	TIPOLOGIA CREDITO	IMPORTO DA PAGARE	ARCO TEMPORALE	% SODDISFAZIONE
ONERI OCC	Prededuzione	€ 6.091,00	Unica rata entro 30 giorni dall'omologa del piano	100%

[REDACTED]

			1^ rata da € 6.091,00	
ASSISTENZA TECNICA DI PARTE	Prededuzione	€ 5.154,44	Unica rata entro 30 giorni dall'omologa del piano 1^ rata da € 5.154,44	100%
ORGANA SPV S.R.L.	Privilegiato	€ 160.461,15	Prima rata entro 30 giorni dall'omologa del piano (1^ rata) da € 13.754,56 Dalla 2^ alla 176^ rata mensile da € 837,00, e la 177^ rata da € 202,35	100%
ORGANA SPV S.R.L.	Chirografario	€ 4.043,70	Prima rata dal 177° mese dall'omologa da € 605,41 Dalla 178^ alla 180^ rata mensile da € 837,00, la 181^ da € 927,29	30%
TOTALE		€ 175.750,29	€ 175.750,29	

A garanzia del Piano resta l'immobile di proprietà sito in Ercolano (Napoli), alla [REDACTED]

12. VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO

Ai sensi dell'art. 68, terzo comma, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza "L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato [equivalenza dell'ISEE di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159".

Nello specifico deve indicarsi se il soggetto finanziatore abbia effettuato la succitata valutazione con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al reddito disponibile del debitore.

L'iscrizione nella banca dati pubblica Crif, che avviene sulla base di una convenzione tra la stessa banca dati e gli Istituti Finanziatori, prevede sia la comunicazione che la rilevazione di eventuali altri finanziamenti già ottenuti dal richiedente. E', infatti, prassi e regola del sistema finanziario, prima di procedere a nuove erogazioni, attingere informazioni dalle banche dati per valutare correttamente il cd. merito creditizio, di cui all'art. 124 bis del Testo Unico Bancario.

Ciò posto, il processo di valutazione del merito creditizio è uno strumento che gli intermediari

finanziari e creditizi usano per aiutare i loro clienti a conseguire le decisioni che meglio si adattano alle loro circostanze. Il legislatore italiano recepisce le prescrizioni degli articoli 8 e 9 della direttiva 2008/48/CE, in ordine all'obbligo di valutazione del merito creditizio, nell'art. 124 *bis* TUB, (inserito con D.lgs. n. 141/2010), nel cui contenuto confluiscono fedelmente.

La norma interna impone al finanziatore, prima della conclusione del contratto o dopo la sua conclusione, allorquando le parti addivengano alla determinazione di aumentare significativamente l'importo totale del credito, di verificare il merito del consumatore inteso quale sostenibilità del finanziamento da parte del debitore in considerazione della sua specifica capacità patrimoniale - attraverso la raccolta di informazioni adeguate provenienti dal consumatore stesso, ovvero, nel caso di necessità, dall'interrogazione di una banca dati.

Più precisamente, l'esito negativo della verifica del merito creditizio di colui che aspira ad ottenere un finanziamento può, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 *bis* TUB, precludere al consumatore immeritevole l'accesso al credito.

Ciò brevemente esposto, dalla documentazione messa a disposizione dall'istante e da quanto dichiarato in sede di audizione, tra i creditori non risultano soggetti finanziatori ulteriori rispetto all'Istituto di credito erogatore del mutuo ipotecario, sicché alcuna valutazione in termini di merito creditizio si rende opportuna in tal sede.

In proposito basti rilevare che all'epoca in cui è stato sottoscritto il contratto di mutuo con Banca Popolare Commercio e Industria s.p.a per l'acquisto della prima casa, i coniugi non avevano altri finanziamenti in essere, come d'altra parte anche ora, e godevano di una sicurezza economica che rendeva ragionevole ritenere che potessero onorare il debito contratto.

Si può, pertanto, escludere che la ricorrente abbia usato il finanziamento per futili motivi.

13. PROBABILE CONVENIENZA DEL PIANO RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

La convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria si basa sulla valutazione circa la consistenza del patrimonio immobiliare e mobiliare, del quale è stato valutato sia il valore di mercato che il valore effettivo che i creditori potrebbero ricavare in sede esecutiva.

Più precisamente, ai sensi dell'art. 67, terzo comma, CCII è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC.

^
[REDACTED]



Le considerazioni formulate dalla ricorrente, e contenute nel ricorso, attestano che l'offerta formulata ai creditori è comunque migliorativa rispetto all'alternativa liquidatoria, soprattutto in termini economici. Infatti, la valutazione sulla convenienza deve fare riferimento anche ai costi delle procedure esecutive individuali funzionali alla liquidazione coatta del bene ed ai tempi processuali, oltre all'incognita relativa all'effettivo prezzo di realizzazione del bene stesso, rimesso all'esito dei tentativi di vendita da esperire a norma del codice di procedura civile (*cf.* Tribunale di Napoli, 21.10.2015).

L'alternativa al deposito della proposta *de qua* sarebbe, pertanto, quella della liquidazione dei beni di proprietà della proponente, e nello specifico dell'unico immobile adibito ad abitazione (recte prima casa) del nucleo familiare, non essendovi altri beni di rilievo; la signora, poi, non ha busta paga; non possiede valori mobiliari e la liquidità sulla Carta Postepay è assolutamente irrilevante, laddove si tratta mediamente di poche decine di euro.

In proposito, con riguardo al "valore di mercato" da attribuire all'immobile gravato da ipoteca già oggetto di procedura esecutiva, non può, invero, ritenersi che esso coincida pedissequamente con quello di stima, così come individuato dallo stimatore, laddove occorre prevedere che potrebbero verificarsi più tentativi di vendita infruttuosi al prezzo così come individuato, di talchè, a fronte di uno o più incanti rimasti privi di offerenti, non potrà che aversi riguardo al valore del successivo tentativo di vendita non ancora celebrato.

Ed infatti, nel caso di specie, l'immobile su cui insiste il diritto di prelazione del creditore ipotecario è oggetto della procedura esecutiva RC [REDACTED]/2024 pendente innanzi al Tribunale di Napoli, nella quale l'offerta minima per il primo tentativo di vendita è stata già fissata in € 157.500,00. Dunque, si partirebbe con una soddisfazione già inferiore rispetto a quella proposta con il presente Piano, pari al 100% del credito ipotecario, ed al 30% del credito chirografario, ammesso poi che la vendita si realizzi al primo incanto.

Orbene, considerato che, mediamente, si effettuano tre sedute d'asta prima dell'aggiudicazione, si può desumere che si potrebbe realizzare una somma pari a € 85.000,00 circa, a lordo dei costi della procedura.

A fronte di ciò, si rileva che la presente proposta di Piano prevede il pagamento INTEGRALE (con soddisfazione del 100%), del creditore ipotecario, ora ORGANA SPV srl a seguito di cessione del credito dall'originaria Banca Popolare Commercio e Industria s.p.a., gruppo UBI S.c.p.a., che aveva erogato il mutuo, e del 30% degli interessi moratori sul mutuo. Inoltre, a garanzia del pagamento del credito ipotecario resta sempre in essere l'immobile in questione.

D'altra parte, la stessa Corte di Cassazione ha sottolineato l'opportunità di tener conto delle peculiarità delle vendite forzate degli immobili esprimendosi nei seguenti termini: "*Come è noto, infatti, con la*

[REDACTED]



vendita all'incanto, ed in particolare quella di beni immobili, è difficile ricavare una somma maggiore o pari al valore di stima degli stessi, ma anzi, generalmente, il creditore ottiene una somma anche inferiore (spesso di molto) rispetto a tale valore, sia perché gli offerenti alle aste si avvalgono sovente della facoltà, prevista dall'art. 571, comma 2 cod. proc. civ., di offrire un corrispettivo ridotto fino ad un quarto rispetto al prezzo base, sia a causa della decurtazione dei costi della procedura dal ricavato" (Cassazione civile, sez. I, 28 Ottobre 2019, n. 27544).

Occorre altresì considerare, nell'ambito della valutazione sulla convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, che l'omologazione del Piano così come proposto, si pone in linea con l'orientamento granitico della Suprema Corte, la quale ha espressamente valorizzato il principio ispiratore della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, quello della cd. "seconda chance": si è ritenuto infatti necessario garantire una seconda opportunità ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e che non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede. E' questo il caso che ci occupa, laddove la debitrice ha messo a disposizione dei creditori, mediante il ricorso totale a finanza esterna, una massa attiva largamente soddisfacente, anche nell'ottica di "salvare" l'unico immobile di proprietà, adibito ad abitazione familiare, evitando peraltro al figlio minore [REDACTED] affetto da disturbi neuropsichiatrici, lo choc della perdita della propria casa.

Sotto tale profilo, si rileva altresì che recentemente la giurisprudenza di merito è intervenuta su un caso analogo a quello oggetto della presente procedura, statuendo che può essere ammessa alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore la debitrice, priva di redditi propri e titolare solo di una modesta cifra risultante da conto corrente, che possa confidare nella messa a disposizione dei creditori di una quota dello stipendio del marito quale risultante al netto di quanto necessario al mantenimento della famiglia, **ciò al fine di liberare l'immobile di proprietà dei coniugi dall'espropriazione forzata in corso di esecuzione**, laddove la cifra che i creditori procedenti possono ottenere dallo svolgimento di quella procedura risulti, nonostante la dilazione prevista, in ragione della percentuale di soddisfazione prospettata, superiore a quanto potrebbero ricavare in conseguenza della vendita all'incanto di quel bene tenuto conto del fatto che il creditore espropriante ottiene spesso un cifra inferiore al suo valore in quanto gli aderenti alle aste si avvalgono sovente della facoltà prevista dall'art. 571, comma secondo, c.p.c. di offrire un importo ridotto fino ad un quarto rispetto al prezzo base ed in quanto i tentativi di vendita, specie laddove si rendano necessari due o tre esperimenti, incidono sul ricavato, riducendolo, in ragione dei costi delle procedure che ne derivano. (Tribunale di Trani, Sez. Civile Area Commerciale, 31 luglio 2023)

In conclusione, la proposta di Piano garantisce una soddisfazione dei crediti che appare migliorativa a quella ricavabile in sede liquidatoria; garantisce una soddisfazione totale al creditore ipotecario – che non sarebbe ottenibile in sede di liquidazione – e garantisce altresì la salvezza della casa familiare.

[REDACTED]

Le condizioni personali e reddituali della ricorrente rendono comunque preferibile la ristrutturazione dei debiti attraverso il Piano unico rispetto all'alternativa liquidatoria, e giustificano l'urgenza e l'indifferibilità della **misura cautelare della sospensione del pignoramento**.

14. RICHIESTE DEL DEBITORE AI SENSI DELL'ART. 70 CCI

La ricorrente, contestualmente alla domanda di omologazione del proprio Piano, come previsto e consentito dall'art. 70 del D.Lgs. n. 14/2019 formula la richiesta di:

- disporre la **pubblicazione del Piano nell'apposita area del sito web del Tribunale di Napoli** (comma 1);
- disporre la **comunicazione del Piano** a cura dell'OCC a tutti i creditori (comma 1);
- disporre la **SOSPENSIONE DEL PIGNORAMENTO IMMOBILIARE IN CORSO, fin dall'apertura della procedura da sovraindebitamento** (comma 4 primo periodo);
- disporre il **divieto di azioni esecutive e cautelari** sul patrimonio dei debitori, nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento (comma 4 secondo periodo).

15. GIUDIZIO FINALE E PROGNOSI DI FATTIBILITÀ

Sulla base di quanto esposto e documentato, la scrivente Avv. Manuela Granieri, nelle suesposte qualità di Gestore della crisi da sovraindebitamento,

ESAMINATA

- I. La documentazione messa a disposizione dalla sovraindebitata, nonché quella successivamente acquisita;
- II. la situazione reddituale esibita;
- III. la proposta di Piano di ristrutturazione dei debiti;

ATTESTA

la veridicità dei fatti esposti,

RITENENDO

che il Piano di rientro proposto possa essere considerato sostenibile e fattibile.

Nel restare a disposizione per qualsivoglia ulteriore chiarimento e/o integrazione, si ringrazia per la

[Redacted signature area]



fiducia accordata e si porgono distinti saluti.

Con osservanza.

Allegati depositati:

1. Nomina Gestore Prot. OCC. 62/2024
2. Istanza di nomina OCC
3. Carta d'identità e codice fiscale [REDACTED]
4. Certificato di residenza [REDACTED]
5. Accettazione nomina OCC
6. Richiesta informazioni OCC
7. Situazione debitoria ADER [REDACTED]
8. Richiesta informazioni OCC a ORGANA SPV srl
9. Risposta da ORGANA SPV srl
10. Proposta di Piano di ristrutturazione [REDACTED]
11. Verbale audizione [REDACTED]
12. Estratto di matrimonio
13. Stato di famiglia
14. Decreto Invalidità [REDACTED]
15. Buste paga [REDACTED]
16. Utenze familiari
17. Attestazione INPS-ISEE 2022, 2023, 2024 [REDACTED]
18. Visura catastale [REDACTED]
19. Contratto di mutuo ipotecario conforme
20. Atto di pignoramento immobiliare ORGANA SPV srl / [REDACTED]
21. Perizia immobiliare RGE [REDACTED] 2024
22. Avviso di vendita RGE [REDACTED] 2024
23. Estratto conto N [REDACTED] 024 Carta Postepay
24. Ingaggio MSC [REDACTED]
25. Visura Centrale Rischi Banca d'Italia [REDACTED]
26. Visura CAI [REDACTED]
27. Elenco creditori
28. Elenco Beni
29. Preventivo compensi OCC accettato
30. Carta d'identità e codice fiscale [REDACTED] / [REDACTED]



31. Carta d'identità e codice fiscale [REDACTED]

32. Fattura pro forma avv. [REDACTED]

33. Atto di precetto ORGANA SPV srl [REDACTED]

34. Visura CRIF [REDACTED]

35. Visura protesti [REDACTED]

36. Casellario giudiziale e carichi pendenti [REDACTED]

Napoli, 5.2.2025

Il Gestore

Avv. Manuela Granieri

Il debitore

S. [REDACTED]

[REDACTED]



L'avvocato Manuela Granieri, nominata Gestore della Crisi nel presente procedimento Instaurato presso l'O.C.C. del COA Napoli, dichiara che il proposto Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore rappresenta un'ipotesi di risoluzione della crisi secondo quanto previsto dagli artt, 65 e ss. CCII e succ. mod., che viene sottoposta alla valutazione del Tribunale di Napoli ed alla sua eventuale omologazione.

Il Debitore, si dichiara edotto di tale circostanza e pertanto sottoscrive la formulazione tecnica della Proposta e la fa propria, esonerando sin da ora il Gestore della Crisi da ogni responsabilità nel caso di mancata omologa e/o modifiche del Piano proposto.

Il Debitore, inoltre, con la sottoscrizione della presente Relazione, manleva il Gestore della Crisi da qualsiasi responsabilità in merito a tutto quanto non risulti espressamente dalla documentazione dal medesimo depositata.

Napoli, 5.2.2025

Il Gestore
Avv. Manuela Granieri

Il debitore
S. [redacted]
D. [redacted]

